

DELIBERAZIONE 14 marzo 2005, n. 400

Direttiva 79/409/CEE. Classificazione del sito di interesse regionale BO8 Monte Capannella , Cima del Monte, come zona di protezione speciale (ZPS).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 23 maggio 1992 (Habitat), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ed i relativi adempimenti attuativi mirati alla costituzione di una rete ecologica europea, denominata Natura 2000, comprendente le "zone speciali di conservazione" (ZSC) e le "zone di protezione speciale" (ZPS) individuate in base alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE), modificato ed integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 ed in particolare l'art. 3, comma 1, che prevede che le Regioni individuino i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A e gli habitat delle specie di cui all'allegato B del regolamento stesso;

Vista la legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 21 gennaio 2004 "Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 – Perimetrazione dei siti di importanza regionale e designazione di zone di protezione speciale in attuazione delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE";

Vista la procedura di infrazione 1993/2165 avviata dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana per classificazione di ZPS sul territorio italiano in misura insufficiente per numero e superficie venendo meno, quindi, agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 4 della predetta direttiva;

Vista la sentenza di condanna C-378/01 emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee in data 20 marzo 2003 nei confronti della Repubblica italiana;

Preso atto che a seguito della mancata esecuzione della sentenza da parte della Repubblica italiana la Commissione delle Comunità europee ha emesso, con nota n. C(2004)5042 del 12 dicembre 2004 inviata in data 22 dicembre 2004 alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, il proprio parere motivato nei confronti della Repubblica italiana in quanto

quest'ultima è venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 228, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

Preso atto che il sopracitato art. 228 del Trattato CE, su cui è incentrato il parere motivato della Commissione, prevede gravi sanzioni economiche e finanziarie a carico degli Stati aderenti alle Comunità Europee inadempienti nel dare attuazione, per quanto di propria competenza, alle direttive adottate dalla Commissione stessa;

Viste le note della Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio prot. n. DPN/VD/2005/632 del 14 gennaio 2005 e prot. n. DPN/VD/2005/4330 del 23 febbraio 2005, agli atti di competenti uffici della Giunta regionale, con cui si dà comunicazione alle Regioni e alle Province autonome della presentazione del parere motivato della Commissione e si sollecitano le Amministrazioni regionali a provvedere, entro la scadenza del 22 febbraio 2005, a nuove classificazioni di ZPS secondo quanto indicato nell'allegato IV del parere motivato ed in corrispondenza delle IBA (Important Bird Areas), riferimento territoriale adottato dalla Commissione per l'individuazione delle nuove ZPS, al fine di evitare le gravi sanzioni economiche di cui all'art. 228 del Trattato CE;

Vista la lettera prot. n. GAB/2005/1840/MIX del 24 febbraio 2005 con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio comunica che a seguito del parere motivato della Commissione l'Italia, qualora non provvedesse a dare esecuzione alla sentenza di condanna della Corte di giustizia del 20 marzo 2003, può essere condannata ai sensi dell'art. 228 del Trattato CE al pagamento di una sanzione pecuniaria pari a circa 300.000 euro al giorno i cui oneri sarebbero messi dallo Stato italiano a carico delle Regioni inadempienti, segnala che il termine per evitare tali gravi conseguenze scadrà improrogabilmente il 22 aprile 2005, evidenzia la facoltà dell'esercizio dei poteri sostitutivi delle Amministrazioni statali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione italiana;

Constatato che il rapporto redatto dal Ministero dell'Ambiente ed inviato alle Regioni con nota prot. n. DPN/2D/2004/10110 del 9 aprile 2004 esamina in dettaglio la situazione delle classificazioni di ZPS realizzate da ciascuna Regione in relazione alla procedura di infrazione e rileva che non si rende necessario procedere a nuove classificazioni in Toscana, ritenendo la direttiva adeguatamente attuata con una sufficiente copertura delle IBA (Important Bird Areas) ricadenti in Toscana;

Preso atto che, contrariamente a quanto rilevato dal rapporto di cui al punto precedente, il parere motivato presentato dalla Commissione, agli atti dei competenti uffici della Giunta regionale, individua nell'allegato IV

la IBA n. 56 (Arcipelago Toscano, comprese le isole di Capraia, Giglio, Montecristo, Elba e Palmaiola) quale IBA non adeguatamente coperta;

Considerato che a seguito di quanto indicato nel precedente punto la Regione Toscana risulta compresa tra le Regioni che non hanno adeguatamente attuato la direttiva 79/409/CEE e pertanto chiamata a provvedere ad una maggiore copertura della IBA 56 – Arcipelago Toscano al fine di non incorrere nelle gravi sanzioni conseguenti ai sensi dell'art. 228, paragrafo 2, del Trattato CE;

Preso atto della necessità di procedere con urgenza in considerazione della scadenza del 22 aprile 2005 quale termine ultimo ed improrogabile indicato dal Ministero dell'Ambiente;

Preso atto che le ZPS già classificate in corrispondenza della IBA 56 – Arcipelago toscano sono nove e precisamente: Isola di Gorgona (cod. Natura 2000 IT5160002), Isola di Capraia (cod. Natura 2000 IT5160007), Isole di Cerboli e Palmaiola (cod. Natura 2000 IT5160011), Monte Capanne e Promontorio dell'Enfola (cod. Natura 2000 IT5160012), Isola di Pianosa (cod. Natura 2000 IT5160013), Isola di Montecristo (cod. Natura 2000 IT5170001), Formiche di Grosseto (cod. Natura 2000 IT51A0022), Isola del Giglio (cod. Natura 2000 IT51A0023), Isola di Giannutri (cod. Natura 2000 IT51A0024);

Constatato che nell'isola d'Elba è presente il sito di interesse regionale B08-Monte Capannello, Cima del Monte (cod. Natura 2000 IT5160102) corrispondente alla perimetrazione approvata con deliberazione del C.R. n. 6 del 24 gennaio 2004 e riportata nell'elaborato cartografico allegato e parte integrante del presente atto (allegato A) per una superficie complessiva di ha. 653,12, ricadente nei Comuni di Porto Azzurro, Portoferraio, Rio nell'Elba, non classificato ZPS ed in cui sono già vigenti le norme di salvaguardia stabilite dalla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56;

Ritenuto di classificare il sopracitato sito di interesse regionale quale nuova ZPS ai sensi della direttiva 79/409/CE al fine dare attuazione a quanto rilevato dal parere motivato della Commissione e di evitare le gravi sanzioni pecuniarie in cui potrebbe incorrere la Regione Toscana in caso di inadempienza;

Vista la nota dell'Amministrazione provinciale di Livorno prot. n. 11914 del 7 marzo 2005 con cui l'Amministrazione stessa, quale ente competente allo svolgimento delle funzioni amministrative previste dalla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 secondo quanto stabilito all'art. 3 della legge stessa, esprime parere alla classificazione a ZPS del sito di interesse regionale sopraindicato B08-Monte Capannello, Cima del Monte

A voti unanimi

DELIBERA

1. di classificare come ZPS (zona di protezione speciale) ai sensi ed agli effetti della direttiva 79/409/CEE il sito di interesse regionale B08-Monte Capannello, Cima del Monte (cod. Natura 2000 IT5160102), corrispondente alla perimetrazione approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del 24 gennaio 2004 per una superficie complessiva di ha. 653,15 e riportata nell'allegato cartografico allegato e parte integrante della presente deliberazione (allegato A);

2. di dare atto che con la classificazione della nuova ZPS di cui al precedente punto la direttiva 79/409/CEE risulta pienamente attuata in Toscana per quanto riguarda l'individuazione e la classificazione delle ZPS, essendo stato recepito anche il rilievo formulato dalla Commissione delle Comunità europee nel proprio parere motivato citato in narrativa;

3. di trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio il presente atto corredato dall'allegato affinché il Ministero stesso possa provvedere agli atti e agli adempimenti di sua competenza.

Il presente provvedimento è pubblicato in forma integrale, allegato compreso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996 n. 18 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti) così come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2000 n. 63.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini

SEGUE ALLEGATO

